

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 200-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BERNARDINETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1963

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1963

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge presentato alla nostra approvazione si riallaccia alla legge 30 luglio 1959, n. 623, stanziando nuovi fondi per gli scopi previsti nella predetta legge.

La legge 30 luglio 1959, n. 623, non è la sola che sia stata promulgata nel settore delle piccole e medie industrie per quanto si riferisca all'investimento di mezzi per il potenziamento delle attrezzature, per le installazioni di nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli già esistenti. Successivamente alla emanazione della predetta legge n. 623 del 1959, il Parlamento ebbe ad approvare la legge del 25 luglio 1961, n. 649, la quale prevedeva, in aggiunta ai 35 miliardi della legge 623 del 1959, un ulteriore stanziamento di 60 miliardi. Anche la legge successiva, quella del 12 marzo 1963, n. 180 — sempre in aggiunta ai precedenti stanziamenti —, prevedeva per il settore una spesa di altri 14 miliardi e 500 milioni. Infine con la legge 14 agosto 1963, n. 1065, mentre si prevedeva la proroga al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande agli Istituti finanziatori, si stabiliva una ulteriore spesa di lire 15 miliardi.

Di modo che, allo stato attuale, nel settore degli investimenti per il potenziamento delle attrezzature nella installazione di nuovi impianti e nell'ampliamento di quelli esistenti per le piccole e medie aziende industriali erano stati già disposti ben 124 miliardi e 500 milioni. Somma interamente già spesa con la approvazione di ben 8.956 domande per un importo di finanziamenti di lire 693 miliardi 791.000.000. E questi finanziamenti hanno consentito conseguentemente un importo di investimento complessivo di almeno 1.388 miliardi.

Dalle cifre sopra riportate si evince, con evidente chiarezza, l'importanza del funzionamento della legge fondamentale in questo settore, cioè della legge 30 luglio 1959, numero 623, funzionamento che ha avuto una ripercussione più che positiva da parte degli organismi interessati.

Infatti, nonostante il considerevole numero delle domande accolte, tuttavia, alla data odierna, sono ancora giacenti in attesa di esame presso il Ministero dell'industria e com-

mercio circa 1.400 domande di contributo per un importo di lire 170 miliardi. Inoltre si deve tenere conto delle nuove domande che seguiranno a pervenire fino al 30 giugno 1964, termine prorogato dalla legge 14 agosto 1963, n. 1065. Comunque, con l'ultimo stanziamento ancora disponibile della legge n. 1065, sarà possibile fronteggiare solo in parte le esigenze derivanti dalle domande pervenute al Ministero, mentre non sarà possibile dare accoglimento a domande di contributo già pervenute per l'importo complessivo di 140 miliardi ed a tutte quelle che continueranno a pervenire durante il corrente anno fino a tutto il 30 giugno 1964 per effetto della sopra citata proroga.

Di qui la necessità da parte del Governo di presentare l'attuale disegno di legge, il quale ha per oggetto solo un'autorizzazione di spesa, cioè soltanto un ulteriore finanziamento per il settore; finanziamento che è di ben 3 miliardi annui per 15 anni, fino cioè all'esercizio finanziario 1977-78.

Con questo nuovo stanziamento sarà possibile senz'altro accogliere quasi tutte le domande che perverranno entro i termini già previsti; e sarà inoltre possibile assistere con contributo finanziamenti per un importo complessivo di 250 miliardi con il corrispondente investimento complessivo di circa 500 miliardi.

Facendo pertanto un riepilogo di tutti gli stanziamenti, ad iniziare dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, abbiamo un complessivo stanziamento di 169 miliardi e 500 milioni, con i quali si possono, in definitiva, assistere con contributo finanziamenti per un importo di lire 1.450 miliardi; il che comporterebbe un investimento complessivo di circa 1.900 miliardi.

Le sopra riportate cifre sono molto eloquenti per sottolineare — ove ce ne fosse bisogno — il massiccio intervento dello Stato a favore della benemerita categoria delle piccole e medie industrie.

Il disegno di legge n. 200 che viene ora all'attenzione del Senato per la relativa approvazione fu assegnato, con la concessa urgenza, alla 9^a Commissione in sede deliberante. La 9^a Commissione pose all'ordine del giorno la discussione di detto disegno di

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge nella seduta del 22 ottobre 1963. In quella sede, a seguito di relazione orale da parte del sottoscritto, si iniziò una ampia e serrata discussione, alla quale presero parte i senatori di tutti i settori politici. Durante la discussione si ebbe, soprattutto dal settore comunista, un violento attacco al sistema di distribuzione dei fondi di cui alle leggi sopra citate. Si precisò soprattutto che i fondi medesimi erano stati imprudentemente assegnati ai grandi complessi industriali.

Non valse in quella occasione la replica del Ministro onorevole Togni a chiarire come il Ministro si fosse in precedenza attenuto scrupolosamente ai deliberati ed alle decisioni del Comitato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, preposto, per disposizione tassativa, come organo primario alla concessione dei contributi previsti dalle leggi in questione. Non valse nemmeno l'assicurazione che quanto era stato già fatto rientrava scrupolosamente nei termini della legge, giacchè i deliberati del Comitato sopra citato non potevano non essere conformi ad un più che ortodosso indirizzo di legittimità, anche in considerazione del fatto che tutti gli atti amministrativi inerenti alla materia erano stati regolarmente registrati dalla Corte dei conti.

I senatori comunisti della Commissione, nonostante le soprariportate precisazioni, insistettero nel richiedere, con un emendamento aggiuntivo, la istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sulla erogazione dei finanziamenti. Anche a questo proposito fu bene precisato, in sede di Commissione; la inopportunità della creazione di tale Commissione, innanzitutto per evidenti motivi di contrasto, prevedendo la legge istitutiva, il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 5, Comitato che aveva, proprio per precise disposizioni di legge, il compito di presentare le proposte al Ministro. Di detto Comitato peraltro fanno parte, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, e del tesoro, sei esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro dell'industria e commercio, di cui due scelti fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti della cooperazione.

La creazione poi di questa Commissione parlamentare di controllo sulla erogazione dei finanziamenti avrebbe certo postulato una regolamentazione speciale, onde evitare illogiche ed antiggiuridiche interferenze tra i compiti assegnati al Comitato e quelli della Commissione parlamentare di controllo.

Infine, se la Commissione parlamentare doveva essere creata per un controllo, appariva, di chiara evidenza, il pleonasma della proposta. E per la Costituzione repubblicana che il Parlamento ha il controllo di tutti gli atti amministrativi dello Stato: di modo che non appariva nè appare troppo consentaneo strutturare, con una nuova norma legislativa, un preciso dovere che spetta per Costituzione al Parlamento.

L'emendamento aggiuntivo per la istituzione di detta Commissione parlamentare non fu accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Sicchè i commissari di parte comunista, non soddisfatti, anche per questa loro richiesta, dalle dichiarazioni degli altri commissari e dalle dichiarazioni del Ministro dell'industria e commercio, presentarono, in base al disposto dell'articolo 26 del Regolamento, formale richiesta che il disegno di legge stesso fosse rimesso all'Assemblea.

Di qui l'interruzione dell'esame del disegno di legge in sede di Commissione, e di qui la necessaria discussione in Assemblea.

Non può comunque il relatore esimersi dall'entrare — per quanto non con la dovuta profondità — sulla causale che determinò i Commissari del partito comunista a presentare l'emendamento aggiuntivo relativo all'istituzione della Commissione parlamentare di controllo, ed a presentare poi la richiesta di deferimento in Aula del disegno di legge. Secondo gli interventi dei Commissari di parte comunista si sarebbe verificata per il passato una certa confusione nel senso che i fondi delle precitate leggi erano andati a finire ai grossi complessi industriali.

Come abbiamo già detto, la concessione dei contributi di che trattasi si perfeziona con un decreto del Ministro dell'industria e del commercio su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 623 del 1959. In una parola, il Comitato interministeriale è quello che decide la

concessione del contributo di cui alle leggi di che trattasi. E la concessione lo stesso Comitato l'ha disciplinata con sue precise determinazioni, in considerazione delle necessità settoriali, e soprattutto in considerazione della distribuzione sul suolo nazionale delle aziende.

Invero il Comitato interministeriale di cui l'articolo 5 della legge n. 623 del 1959 ha tenuto particolarmente conto della situazione di depressione dell'Italia meridionale; ed ha quindi deciso un più massiccio intervento nell'Italia meridionale con criteri di maggiore larghezza concessiva. Così nella riunione del 24 novembre 1961 il Comitato stesso, non appena venuto a conoscenza della delibera adottata dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio in data 12 maggio 1961 circa i nuovi criteri discriminativi ai fini della classificazione delle medie e piccole industrie nei confronti dei territori soggetti alla Cassa del Mezzogiorno, decise di adottare gli stessi criteri del predetto Comitato interministeriale del credito; ed accettò, perciò, la concessione dei benefici previsti dalle leggi di che trattasi fino alla concorrenza di sei miliardi di lire, e, per quanto riguarda il personale, fissò nel limite massimo in 500 unità lavorative il suo intervento. Naturalmente tutto questo soltanto nel convincimento di favorire nell'Italia meridionale, quanto più possibile, la industrializzazione, fonte di occupazione ed origine prima di progresso del nostro Paese in una oculata distribuzione di attività redditizie.

Successivamente lo stesso Comitato interministeriale, nella sua riunione del 19 gennaio 1962, avendo constatato che in alcune regioni dell'Italia settentrionale era opportuno un maggior intervento delle leggi in questione, stabilì di dare la più ampia applicazione alle leggi medesime, entro i termini massimi di importo già in vigore per ogni singolo finanziamento; ed enunciò, in quella occasione, particolarmente le regioni della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, dell'Alto Lazio, delle Venezie, del Trentino ed Alto Adige, dell'Emilia e Romagna e della Val d'Aosta.

Il tutto, naturalmente, sempre in quella saggia impostazione di equilibrio dell'intervento dello Stato e nella giusta incentivazione con la distribuzione dei mezzi pubblici allo scopo di favorire l'industria nelle zone più depresse.

Per queste ragioni l'operato del Comitato interministeriale, e quindi l'operato del Ministro dell'industria e commercio è stato sempre ordossamente allineato alle disposizioni di legge.

E se vi è stata qualche azienda che ha potuto avere il contributo previsto dalle leggi in questione appartenente a qualche nucleo industriale di grossa portata, tutto ciò è avvenuto, eventualmente, nello spirito della legge ed in applicazione ai deliberati del Comitato interministeriale.

Tuttavia ci corre l'obbligo di chiarire che, secondo le statistiche ufficiali, su 6.840 domande accolte fino al 31 agosto 1961, ben 3.603 domande riguardano operazioni fino a 50 milioni. Il che significa che il 52,5 per cento delle domande accolte erano proprio quelle dei piccoli imprenditori. Alla stessa data del 31 agosto 1961 su le 6.840 domande accolte ce ne sono soltanto 100 che superano i 500 milioni, cioè solo l'1,46 per cento di tutte le domande.

Gli stessi dati riferiti alla data odierna su un complesso di ben 8.956 domande accolte, 4.870 riguardano sempre le operazioni fino a 50 milioni; in altri termini questo settore delle operazioni inferiori a 50 milioni raggiunge il 53,3 per cento. E le domande che superano i 500 milioni alla data odierna sono soltanto 169; il che significa una percentuale dell'1,67 per cento delle domande approvate sino ad oggi.

È evidente che il sopra riportato risultato statistico sta a confermare che, nell'applicazione delle leggi di che trattasi, non si sono accolte che in minima parte le domande di un certo volume, troppo proprie alle caratteristiche dei grandi complessi industriali.

E tutto ciò senza aggiungere che delle 169 domande accolte per operazioni superiori ai 500 milioni soltanto una riguarda il territorio centro-settentrionale, e precisamente la Regione umbra, della quale un voto della

Camera dei deputati sollecitava il Governo di tenere particolarmente conto nella attuazione delle leggi in questione. Le rimanenti 168 riguardano il territorio ricadente nella Cassa del Mezzogiorno.

Quanto sopra a doveroso chiarimento — se ce ne fosse stato bisogno — dell'operato del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge n. 623 del 1959 e dello operato del Ministero dell'industria e commercio.

Il disegno di legge, come abbiamo detto sopra, a seguito della richiesta dei colleghi Commissari di parte comunista, viene ora in Aula. Ci auguriamo che esso possa essere immediatamente approvato perchè atteso da un largo settore delle operose aziende industriali. E l'attesa deve senz'altro preoccupare i massimi responsabili della cosa pubblica nel nostro Paese, e soprattutto il Parlamento; sicchè un ritardo sarebbe senza altro mal giudicato.

Di questo ritardo però non si deve rammaricare la maggioranza dei Commissari della 9^a Commissione.

Le ragioni esposte a fondamento della richiesta del rinvio in Aula, al vaglio scrupolo-

so dell'operato degli Organi di Stato, sono risultate inconsistenti; ma, peraltro, dovevano pur risultare tali, se, a garanzia della attuazione della legge 623, v'è un Comitato interministeriale e, soprattutto, la suprema garanzia della Corte dei conti.

Vogliamo ritenere che una più ampia discussione sulla materia possa anche fugare i dubbi che avevano informato l'operato dei colleghi richiedenti l'applicazione dell'articolo 26 del nostro Regolamento; su questo terreno non abbiamo nulla da eccepire: lo approfondimento di un argomento delicato deve fare sempre onore a coloro che il tema hanno trattato nella fase amministrativa, e a coloro che hanno, per diritto costituzionale, il controllo di tutto l'operato amministrativo dello Stato.

Per le suesposte considerazioni riteniamo che il disegno di legge possa essere approvato il più presto possibile, nella convinzione e nella certezza che il provvedimento stesso sia efficace, e contribuisca, concretamente, alla costruzione del progresso nella serena attività del nostro settore industriale.

BERNARDINETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1977-78.

Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.